

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4241

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALESSANDRI, LANZARIN, TOGNI, GUIDO DUSSIN, ALLASIA,
BITONCI, BONINO, CAVALLOTTO, FOLLEGOT, FUGATTI,
GIDONI, GOISIS, GRIMOLDI, MONTAGNOLI, MUNERATO,
NEGRO, PINI, RAINIERI**

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 3 milioni di euro, nonché modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti di lavori pubblici sotto soglia e di procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori

Presentata il 30 marzo 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di opere infrastrutturali pubbliche di minori dimensioni, anche cofinanziate da soggetti privati, prioritariamente destinate alla tutela dell'ambiente e alla riqualificazione urbanistica e viaria. L'individuazione delle opere è effettuata entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo atto di indirizzo delle competenti Commissioni parlamentari.

Le norme si applicano alle opere infrastrutturali che comportano un impegno di spesa complessivo non superiore a 3 milioni di euro.

Le risorse necessarie sono determinate in sede di legge di stabilità e alle opere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, concernenti i lavori relativi alle infrastrutture strategiche, che hanno « sostituito » il decreto legislativo n. 190 del 2002, di attua-

zione della cosiddetta « legge-obiettivo » (legge n. 443 del 2001).

Sono molto importanti, ai fini dell'accelerazione delle procedure di realizzazione delle opere, le disposizioni dell'articolo 2, che reca modifiche al citato codice dei contratti pubblici. Si prevede la possibilità di affidare, attraverso la procedura negoziata di cui al comma 6 dell'articolo 57 del codice, lavori di importo fino a 1 milione di euro, con un invito rivolto ad almeno cinque soggetti, scegliendo l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta econo-

micamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Inoltre, si prevede la possibilità dell'utilizzo della licitazione privata semplificata di cui all'articolo 123 del codice per lavori di importo fino a 1,5 milioni di euro. Questo innalzamento delle soglie, oltre che a semplificare le procedure di realizzazione delle opere di minori dimensioni, ha lo scopo di uniformare le disposizioni già proposte da vari provvedimenti in corso di esame presso le Camere, come quelle della semplificazione normativa, quelle relative ai piccoli comuni e quelle per le aree montane.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo ha lo scopo di concedere contributi statali per la progettazione o la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di minori dimensioni, anche cofinanziate da soggetti privati, prioritariamente destinate alla tutela dell'ambiente e alla riqualificazione urbanistica e viaria, da realizzare da parte degli enti destinatari ai fini della modernizzazione e dello sviluppo economico e sociale dei rispettivi territori.

3. Ai fini della presente legge, si intendono per opere infrastrutturali di minori dimensioni le opere la cui realizzazione comporta una spesa complessiva non superiore a 3 milioni di euro.

4. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno, in coerenza con un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

5. La dotazione annua del Fondo è stabilita con apposita disposizione contenuta nella legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e può essere annualmente integrata, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso finanziamenti pubblici, privati e dell'Unione europea allo scopo

disponibili, ivi compresi eventuali fondi per le aree sottoutilizzate.

6. Alle opere finanziate ai sensi della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della parte II, titolo III, capo IV, e dell'allegato XXI del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 122, comma 7-bis, le parole: « 500.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1,5 milioni di euro »;

b) all'articolo 123, comma 1, le parole: « 1 milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro ».

ART. 3.

(Norma finanziaria).

1. Per l'anno 2011 la dotazione del Fondo è stabilita in 200 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere, per l'anno 2011, sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 40, primo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che sono ridotte di pari importo.

